

Il Commissario Straordinario

Determinazione n. 4 del 04/11/2022

OGGETTO: Determina di Approvazione dello schema di convenzione con l'Avvocatura

Il Commissario Straordinario

DETERMINA DI ADOTTARE

Commissario Straordinario dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)

PREMESSO che:

- a) ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 1, del regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- b) il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154", detta disposizioni in materia di organismi pagatori in agricoltura;
- c) in particolare, l'articolo 5 del suddetto decreto legislativo disciplina gli organismi pagatori regionali, prevedendo, oltre al riconoscimento di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, la possibilità di riconoscere organismi pagatori nelle regioni che ne sono sprovviste, conformemente alla disciplina europea di riferimento, con le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- d) in data 20 novembre 2017 è stato adottato il suddetto decreto ministeriale (decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2017) che stabilisce autorità competente e requisiti per il riconoscimento, nonché i relativi effetti;
- e) con legge regionale 21 maggio 2021, n. 3 è stata istituita l'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC), quale ente strumentale, dotato di autonomia;

- f) con deliberazione di Giunta regionale 28 settembre 2021, n. 413, è stato approvato lo Statuto di AGEAC, che all'art. 4 comma 1 prevede che il Direttore dell'Agenzia sia nominato in seguito a chiamata pubblica, con Decreto del Presidente e previa deliberazione della Giunta Regionale;
- g) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 12 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021, è stata demandata al Presidente della Giunta Regionale la nomina di un Commissario Straordinario per l'Organismo Pagatore Regionale AGEAC, al fine di assicurare gli adempimenti necessari alla operatività di AGEAC nelle more della nomina del Direttore dell'Agenzia;
- h) con DPGR n. 151 del 18 novembre 2021, il Presidente della Giunta Regionale ha nominato quale Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC il Dott. Mario Di Stefano funzionario della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al fine dell'espletamento degli adempimenti connessi al riconoscimento dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021;
- i) con DGR n. 238/2022 la Giunta Regionale, in considerazione della sopraggiunta scadenza del mandato del Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC ha demandato la proroga del citato incarico al Presidente della Giunta Regionale;
- l) con DPGR N. 79 del 15 giugno 2022, il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il dott. Mario Di Stefano nell'incarico di Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC;
- m) l'art. 2, comma 8 bis, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria"), ha disposto che « Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni, sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime»;
- n) la citata disposizione, legittimando l'Avvocatura delle Regioni all'assunzione del patrocinio e difesa degli enti strumentali, persegue l'interesse di contenimento della spesa collegata all'espletamento dell'attività di patrocinio il favore di detti Enti, spesso sprovvisti di Avvocatura interna o, comunque, di Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Magistrature superiori, e nel contempo, garantisce l'espletamento di siffatta attività da parte degli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura regionale, muniti di specifica professionalità nelle materie oggetto di contenzioso delle Pubbliche Amministrazioni;
- o) con delibera di Giunta regionale n. 174 del 30 giugno 2014, si è disposto di dare attuazione agli indirizzi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti a livello statale, prevedendo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica ed efficienza dell'attività dell'amministrazione regionale, che gli enti dipendenti, le agenzie regionali e gli organismi di diritto pubblico istituiti con legge regionale, per quanto non riescano a patrocinare con gli uffici legali interni, ove esistenti, si avvalgano del patrocinio e difesa in giudizio dell'Avvocatura regionale, mentre gli organismi di diritto privato a totale capitale regionale - quali, a titolo meramente esemplificativo, società,



agenzia regionale per i pagamenti
in agricoltura della Campania



fondazioni e associazioni di diritto privato - hanno la facoltà di avvalersi mediante apposite convenzioni, del patrocinio e difesa in giudizio dell'Avvocatura regionale;

p) all'esito della riorganizzazione dell'Ufficio Speciale Avvocatura, disposta con deliberazione di Giunta regionale n. 308 del 25 luglio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 5.5.2015 è stato approvato un articolato concernente le modalità di conferimento e di espletamento dell'attività di patrocinio e di consulenza in favore degli enti strumentali, così da coniugare le esigenze perseguite dal citato art. I l comma 8-bis del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, con l'esigenza di salvaguardare standard di efficienza dell'attività svolta dall'Avvocatura in via diretta nei confronti dell'Amministrazione regionale

CONSIDERATO che

a) con sentenza n. 4388/2015 del 7.9.2015, il TAR Campania - Napoli ha disposto l'annullamento della citata DGR n. 174 del 30.6.2014 in quanto "la disposizione legislativa di cui all'art. 11, comma 8-bis, d.l. n. 35/201, proprio perché norma di principio, si limita a fornire una generica autorizzazione a determinate condizioni affinché gli uffici legali della Regione assumano il patrocinio di "enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legame regionale ". La norma statale non si addentra — in considerazione delle indicazioni della Corte Costituzionale in materia di riparto della funzione legislativa e regolamentare tra Stato. e Regioni come fissata dall'art. 117 Cost. in prescrizioni volte a regolare le specifiche ed innumerevoli ricadute organizzative, operative e burocratiche, conseguenti all'attuazione di un "eventualità della specie" e che pertanto "è evidente che il complesso e la natura delle ricadute operative, organizzative e finanziarie - derivanti dall'attuazione del menzionato art. II, comma 8-bis, d. l. 35/2013 — impongano il ricorso ad una regolamentazione appartenente al legislatore regionale, non sostituibile dalle soluzioni regolamentari o amministrative le quali possono subentrare solo a corredo e completamento";

b) in conformità a quanto statuito nella predetta sentenza n. 4388/2015 del TAR Campania - Napoli, l'articolo 24, comma 4 della legge regionale 5 aprile 2016 n. 6 "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana — Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016 " ha stabilito che: "ai fini del contenimento della spesa pubblica regionale, l'Avvocatura regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ad assumere il patrocinio degli enti, delle agenzie e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative della Regione senza oneri economici in capo ai medesimi. A tal fine, la Giunta regionale adotta, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema tipo di convenzione che disciplina le relative modalità di collaborazione";

c) gli uffici della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (DG 50 07 00) hanno dato il necessario supporto al Commissario, anche attraverso i servizi di assistenza tecnica al PSR

Campania 2014/2020, per pervenire alla redazione della complessa documentazione prevista dal DM 20.11.2017, recentemente sottoposta al vaglio delle competenti Direzioni del MIPAAF;

d) le strutture regionali competenti hanno predisposto lo schema di convenzione tra AGEAC e l'avvocatura regionale per le attività dell'Agenzia;

RITENUTO pertanto

di dover approvare, in qualità di Commissario Straordinario di AGEAC, lo schema di convenzione regolante i rapporti di AGEAC con l'Avvocatura regionale;

VISTI

a) il regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

c) il regolamento (UE) n. 127/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

d) il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

e) il regolamento di esecuzione (UE) n. 128/2021 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

f) il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura- AGEA e per il riordino del sistema dei controlli del settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154;

g) il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2017, "Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori";



agenzia regionale per i pagamenti
in agricoltura della Campania



- h) la Legge Regionale della Campania 21 maggio 2021 n. 3, "Istituzione dell'Agencia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC);
- i) la deliberazione di Giunta Regionale 28 settembre 2021, n. 413, "Legge Regionale n. 3 del 21 maggio 2021 – Approvazione schema di statuto AGEAC";
- j) l'art. 51 dello Statuto; l'art. 11 comma 8-bis, del D.L.4.2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla L.6 giugno 2013, n. 64;
- k) la delibera di Giunta regionale n. 196 del 14 aprile 2015;
- l) la delibera di Giunta regionale n. 174 del 30 giugno 2014;
- m) l'articolo 24, comma 4, della legge regionale n. 6/2016;
- n) la delibera di Giunta regionale n. 231 del 5.5.2015;
- o) la delibera di Giunta regionale n. 417 del 26.6.2018;
- p) il DPGR n. 151 del 18 novembre 2021;
- q) il DPGR N. 79 del 15 giugno 2022

Tutto quanto premesso

DETERMINA

- 1) di approvare lo schema di convenzione tra l'organismo pagatore AGEAC e l'Avvocatura Regionale che allegato, alla presente, ne è parte integrante e sostanziale;
- 2) di inviare il presente atto all'Avvocatura Regionale per i provvedimenti conseguenziali.

Il Commissario Straordinario

Dott. Mario Di Stefano